

Considerato che la società Calza Bloch, con sede in Milano e stabilimenti in Bellusco (Milano), Spirano (Bergamo), Trieste e Reggio Emilia, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere, degli uffici regionali del lavoro di Milano, Bologna e Trieste;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Calza Bloch, con sede in Milano e stabilimenti in Bellusco (Milano), Spirano (Bergamo), Trieste e Reggio Emilia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 20 aprile 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

TOROS

Il Ministro

per il bilancio e la programmazione economica

ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro

COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato

DONAT-CATTIN

(9161)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1976.

Disposizioni in materia di preimballaggi C.E.E. e di bottiglie recipienti-misura C.E.E.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, concernente l'attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107/CEE relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura;

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7038;

Visti i regolamenti per la fabbricazione degli strumenti metrici e sul servizio metrico, rispettivamente approvati coi regi decreti 12 giugno 1902, n. 226 e 31 gennaio 1909, n. 242;

Considerata la necessità di emanare, ai sensi degli articoli 3, 6, 9 e 13 del citato decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, apposite disposizioni in materia di iscrizioni obbligatorie da riportare sui preimballaggi C.E.E. e sulle bottiglie recipienti-misura C.E.E., nonché di disciplinare talune procedure amministrative correlate all'applicazione del medesimo decreto-legge;

Ritenuto che necessita modificare con apposito provvedimento ministeriale, ai sensi dell'art. 19 del richia-

mato decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, gli allegati I, II e V allo stesso decreto, al fine di una puntuale esecuzione delle soprarichiamate direttive comunitarie;

Sentito il parere del comitato centrale metrico;

Decreta:

Art. 1.

Il presente decreto si applica ai preimballaggi C.E.E. e alle bottiglie recipienti-misura C.E.E., disciplinati dal decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, in seguito denominato decreto-legge.

Art. 2.

Il marchio C.E.E., con cui i fabbricanti possono contrassegnare i preimballaggi di propria produzione ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge, è costituito dalla lettera minuscola « e », avente l'altezza minima di 3 mm e la forma rappresentata nell'allegato I al presente decreto ministeriale.

Il marchio C.E.E. deve essere collocato nello stesso campo visivo dell'iscrizione relativa al volume nominale, di cui all'art. 6, lettera a), del decreto-legge.

Art. 3.

Il contrassegno C.E.E., che i fabbricanti possono apporre sulle bottiglie recipienti-misura di propria produzione ai sensi del secondo comma dell'art. 9 del decreto-legge, è costituito dal segno grafico 3 (epsilon rovesciata), avente l'altezza minima di 3 mm e la forma rappresentata nell'allegato II al presente decreto ministeriale.

Art. 4.

Le cifre, per mezzo delle quali devono essere espressi, ai sensi rispettivamente della lettera a) dell'art. 6 e del primo comma dell'art. 13 del decreto-legge, il volume nominale dei preimballaggi C.E.E. e la capacità nominale delle bottiglie C.E.E., devono avere l'altezza minima di 6 mm, se relative a valori superiori a 100 cl, di 4 mm se concernono valori compresi tra 100 cl inclusi e 20 cl esclusi, e di 3 mm se relative a valori uguali o inferiori a 20 cl.

Art. 5.

Ai fini dell'approvazione del proprio marchio di identificazione, prevista dal primo comma dell'art. 14 del decreto-legge, i fabbricanti di bottiglie C.E.E. devono corredare la relativa domanda di una tabella recante le dimensioni delle varie grandezze del predetto marchio, adottate in funzione delle singole capacità nominali delle bottiglie C.E.E. prodotte, nonché di un disegno riprodotto in scala 1:1 lo stesso marchio secondo la grandezza più piccola. Alla domanda deve essere allegata apposita documentazione da cui risulti che sono stati assolti gli obblighi previsti per i fabbricanti dal regolamento per la fabbricazione metrica approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226.

Art. 6.


Agli allegati I, II e V del decreto-legge sono apportate le modifiche specificate nell'allegato III al presente decreto.

Roma, addì 5 agosto 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

ALLEGATO II


CONTRASSEGNO C.E.E. PER LE BOTTIGLIE RECIPIENTI-MISURA C.E.E.



L'altezza H deve essere non inferiore a 3 mm.

ALLEGATO I

MARCHIO C.E.E. PER I PREIMBALLAGGI C.E.E.



- $h = 0,9t$
- $a_1 = 0,183t$
- $a_2 = 0,183t$
- $d = 0,846t$
- $r_1 = 0,085t$
- $r_2 = 0,013t$
- $s = 0,025t$
- $k_1 = 0,0263t$

Le dimensioni riportate nella tabella a fianco sono indicative nell'ambito del rispetto della forma della lettera « e ». Le stesse dimensioni sono espresse in funzione del diametro « t » della circonferenza circoscritta.

L'altezza h deve essere non inferiore a 3 mm.

AC
leg

(S
=
D
p:
st

n
g
N
Z
il
Z
s
e
d
d
l
n
d
l:
d
s

ALLEGATO III

MODIFICAZIONI DA APPORTARE
AGLI ALLEGATI AL DECRETO-LEGGE 3 LUGLIO 1976, N. 451

1. Nell'allegato I, terzo rigo del richiamo con asterisco, leggasi:

«...Paesi membri...» anziché «...Paesi terzi...»

2. Nell'allegato II, terzo rigo del punto 2.3.1., leggasi:
«...non è inferiore...» anziché «...è superiore...»

3. Nell'allegato II, secondo trattino del punto 2.3.2., leggasi:

$$\frac{\left(\sum_{i=1}^{i=n} x_i\right)^2}{n} \quad \text{anziché} \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^{i=n} x_i}{n}\right)^2$$

4. Nell'allegato II, terzo trattino del punto 2.3.2., leggasi:

$$SC = \sum_{i=1}^{i=n} (x_i)^2 - \frac{\left(\sum_{i=1}^{i=n} x_i\right)^2}{n}$$

anziché

$$SC = \sum_{i=1}^{i=n} (x_i)^2 \left(\frac{\sum_{i=1}^{i=n} x_i}{n}\right)^2$$

5. Nell'allegato V, secondo rigo del punto 3.1.2.1., leggasi:
«...articolo 13, comma 1°» anziché «...allegato I, punto 8»

(9317)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1976.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente «Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione»;

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 15 settembre 1974;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e che permane nella provincia la crisi economica di cui al summenzionato decreto interministeriale;

Vista la proposta favorevole dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Roma, addì 26 luglio 1976

(9163)

Il Ministro: TOROS

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1976.

Estensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di revisione ad esercitare l'attività fiduciaria alla società «Revisa - Società italiana di revisione S.p.a.», in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1974, con il quale la società «Revisa - Società italiana di revisione S.p.a.», con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio di attività di revisione;

Vista la delibera del 15 dicembre 1975 adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato l'oggetto sociale della società con l'inclusione anche dell'attività fiduciaria;

Vista la nota-istanza del 26 febbraio 1976, con la quale la predetta società ha chiesto l'estensione dell'autorizzazione, accordata con il citato decreto ministeriale 24 ottobre 1974, all'esercizio di attività fiduciaria;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi di legge stabiliti dalle vigenti leggi al riguardo; Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla conseguente variazione del precedente decreto 25 ottobre 1974;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione concessa alla società «Revisa - Società italiana di revisione S.p.a.», con sede in Milano, all'esercizio di attività di revisione con decreto ministeriale 25 ottobre 1974, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, è estesa all'esercizio di attività fiduciaria.

E' fatta salva a tutti gli effetti la continuità delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio
e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(9160)